



Via Petrarca, 19 – 33100 – Udine
TEL 0432-1276212
mail: udic842006@istruzione.it
udic842006@pec.istruzione.it
Codice meccanografico – UDIC842006
Codice fiscale 94127280306
Codice univoco fatturazione UFK51D



Ai/alle Docenti dell'IC2 di Udine
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al sito WEB

CIRCOLARE N.104

OGGETTO: Elezioni per rinnovo del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale che delibera sulla gestione finanziaria e organizzativa delle scuole dell'Istituto Comprensivo. Nel ringraziare tutti i consiglieri uscenti per l'impegno profuso ed il lavoro svolto nel corso del loro mandato, si invitano le componenti in indirizzo (genitori, docenti, ATA) alla presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei consiglieri per il prossimo triennio. Considerato che in questo istituto scolastico la popolazione scolastica risulta superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto sarà composto da 19 componenti, di cui:

- 8 rappresentanti del personale docente,
- 2 rappresentanti del personale ATA,
- 8 rappresentanti dei genitori
- Dirigente Scolastico membro di diritto.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a T.I. e a T.D. con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a T.D. fino al termine delle attività didattiche o dell'anno. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a T.I. e a T.D. con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art.348 del C.C. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore nei confronti del quale sia stata disposta la revoca della responsabilità genitoriale.

Per le ulteriori casistiche si rimanda all'Ordinanza Ministeriale n.215 del 1991.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

PRESENTAZIONE LISTA

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (esempio: I^a, II^a, ecc.). Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. **Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).** La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. **Le liste per le componenti devono essere presentate da:**

- **per la componente genitori: almeno 20 genitori;**
- **per la componente docenti: almeno 16 docenti (1/10 del personale docente);**
- **per la componente ATA: almeno 3 (1/10 del personale ATA).**

Le suindicate liste dovranno successivamente essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

Le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima (all.1). Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista (all.2).

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunioni verranno vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

- Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
- Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente;
- Nessun candidato può presentare alcuna lista;
- Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITA' DI VOTAZIONE

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze vengono espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda come indicato per ogni categoria.

- Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza;
- Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze;
- Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze.

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto). Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

SEGGIO ELETTORALE

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.

Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.

Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.

Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Si chiede ai genitori ed al personale scolastico di offrire la propria disponibilità come componente di seggio compilando il modulo in allegato (all.4) da restituire via e-mail all'indirizzo di posta: udic842006@istruzione.it

SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 26 E 27 NOVEMBRE 2023

COMPETENZE	RIFERIMENTO O.M.215 del 15/7/91	SCADENZE	DATA
La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la segreteria e ne dà notizia all'Albo.	art. 27 c.4-5	25°	non oltre il 02/11/2023
Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)	art. 32 c.3	20°-15°	dalle ore 9:00 del 06/11/2023 alle ore 12:00 del 10/11/2023
Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali	art. 33 c.1	15°	subito dopo le ore 12 del 10/11/2023
Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi	art. 35 c. 2	18°-2°	dal 08/11/2023 al 24/11/2023

Richieste per le riunioni sopradette	art. 35 c. 3	10°	non oltre il 16/11/2023
Il Dirigente Scolastico, su designazione della C.E. nomina i componenti dei seggi	art. 38 c.6	5°	non oltre il 21/11/2023
Elezioni			dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 26/11/2023 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 del 27/11/2023
Proclamazione eletti	art.45	2°	non oltre il 29/11/2023
Ricorsi risultati delle elezioni	art.46 c. 1		Entro 5 giorni dalla data di proclamazione degli eletti
Accoglimento/rigetto ricorsi	art.46 c.2		Entro 5 giorni dalla data di presentazione del ricorso
Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d' Istituto	art. 48 c.1 e 2		Entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.

In allegato

- Dichiarazione di accettazione di candidatura e certificato di autenticazione firma (all.1);
- Dichiarazioni di presentazione di lista (all.2);
- Certificato di autenticazione firma del rappresentante di lista (all.3);
- Dichiarazione di disponibilità componente seggio (all.4).

Il Dirigente Scolastico
Michelangelo Macaluso
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)